

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1137

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

de **GHISLANZONI CARDOLI, SPAGNOLETTI-ZEULI,
GALLI, CABRINI, PETRELLI, FERRARA, AGOSTINAC-
CHIO, COLOSIMO, TRAPANI**

Norme in materia di previdenza agricola

Presentata il 4 agosto 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il servizio per i contributi agricoli unificati sta per procedere al recupero dei propri crediti contributivi relativi agli anni 1993 e precedenti.

L'azione di recupero inizierà nell'autunno prossimo e sarà effettuata, in via preferenziale, attraverso i ruoli esattoriali.

L'importo complessivo dei crediti oggetto dell'azione di recupero sembra ammontare a lire 7.000 miliardi, di cui 3.500 miliardi per contributi e 3.500 miliardi per sanzioni civili ed interessi legali.

Si consideri che sono oltre 200.000 le aziende che debbono corrispondere i contributi pregressi al servizio contributi agricoli unificati (SCAU) e gran parte di queste sono ubicate nelle zone difficili e nel Mezzogiorno.

Come è noto, il grave stato di indebitamento delle aziende è in larga misura provocato anche dal ripetersi di eventi calamitosi che hanno inciso sulle produzioni e che sono stati insufficientemente e tardivamente indennizzati.

È comprensibile quindi come l'iniziativa dello SCAU, sia per l'entità delle somme da recuperare, sia per il numero delle ditte debtrici, stia determinando nelle campagne un grave stato di disagio e di preoccupazione: molte aziende non sono infatti in grado di onorare i debiti che, se richiesti in unica soluzione, verranno ad assommarsi agli obblighi contributivi correnti che hanno ormai raggiunto importi non certo indifferenti.

Va inoltre tenuto presente che molte ditte non conoscono con esattezza la loro

posizione debitoria, in quanto negli anni si è succeduta una serie intricata e sovrapposta di provvedimenti (sospensioni, esenzioni parziali, dilazioni) che hanno reso obiettivamente difficile ricostruire le singole situazioni.

Per evitare il collasso dell'economia agricola è assolutamente indifferibile un provvedimento che persegua il duplice scopo di salvaguardare la sopravvivenza delle stesse aziende agricole e di far rientrare nelle casse degli Enti previdenziali, entro un lasso di tempo ragionevole, quanto di loro competenza, evitando così l'insorgere di una conflittualità che certamente non potrà favorire tempi brevi di riscossione.

A tal fine è stata predisposta la presente proposta di legge. In essa, per indurre gli agricoltori a regolarizzare definitivamente la propria posizione nei confronti dello SCAU, è stato anche previsto che chi non usufruisce del condono perde il diritto ad ogni beneficio di legge.

Nell'ultimo articolo è stata altresì prevista una norma di interpretazione autentica che equipara, per gli anni 1986 e 1987, il trattamento contributivo delle aziende ubicate nelle zone agricole svantaggiate a quello delle aziende ubicate nei territori montani, risolvendo un'annosa controversia scaturita dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 379 del 1985.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I carichi contributivi relativi agli anni fino al 1993, dovuti dalle imprese agricole singole o associate per il proprio personale dipendente e dalle aziende condotte da coltivatori diretti, mezzadri e coloni e imprenditori agricoli a titolo principale per le gestioni di propria competenza, possono essere versati, senza aggravio di interesse, tramite appositi bollettini predisposti dal Servizio contributi agricoli unificati (SCAU), in quaranta rate trimestrali uguali e consecutive a decorrere dal 1° giugno 1995. Per avvalersi della dilazione gli interessati debbono presentare allo SCAU apposita domanda entro il 31 dicembre 1994.

ART. 2.

1. Alla regolarizzazione effettuata ai sensi dell'articolo 1 le sanzioni civili non sono applicate. La regolarizzazione estingue i reati previsti in materia di versamenti di contributi e premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative.

2. I soggetti debitori dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, che non presentino la domanda di regolarizzazione o che comunque non paghino una o più delle quaranta rate trimestrali, perdono il diritto alla rateizzazione ed ogni beneficio di legge.

3. La rateizzazione di cui all'articolo 1 si applica anche nel caso di pagamento o di restituzione dei contributi agricoli unificati relativi agli anni fino al 1993, dovuti in base a titolo esecutivo dalle imprese agricole singole o associate per il proprio personale dipendente.

ART. 3.

1. L'articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, deve essere interpretato nel senso che i datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per il periodo dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1987, beneficiano dello stesso trattamento ai fini previdenziali previsto per i datori di lavoro operanti nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.